

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1488}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSONE, ZAMBON, ROSINI, SPOSETTI, LAMORTE,
PISICCHIO, AMALFITANO, VILLA

Presentata il 30 maggio 1977

Norme per l'acceleramento delle procedure di liquidazione del trattamento pensionistico ai dipendenti civili e militari dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di accelerare le procedure per conferire, eliminando tempi e passaggi inutili, nel più breve tempo possibile la pensione ordinaria e la pensione privilegiata ordinaria, ai dipendenti civili e militari dello Stato. La finalità è raggiungibile con alcune modifiche alla legge che ha sancito il controllo di legittimità da parte della Corte dei conti e che ha istituito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Il primo punto si presenta, in quanto a possibilità di realizzazione, raggiungibile rendendo il controllo di cui innanzi — successivo — anziché — preventivo —, con una modifica dell'articolo 12 del regio decreto 27 giugno 1933 numero 703. Lo snellimento della procedura per ottenere la liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, per gli aventi diritto, è legato alla modifica dell'articolo 4 del regio decreto 27 giugno 1933 n. 703, che ha istituito il Comitato per le Pensioni privilegiate ordinarie. Al fine di chiarire tale modifica, è necessario puntualizzare che, per conferire una pensione pri-

viliegata ordinaria sono interessati, per competenza, uffici diversi:

- 1) Ente di impiego del dipendente;
- 2) Commissione Medico-Ospedaliera che effettua il controllo e l'accertamento sanitario;
- 3) Direzione generale per le pensioni o Ispettorato per le pensioni, a seconda del Ministero, che redige la relazione per il Comitato Pensioni Privilegiate ordinarie;
- 4) Parere emesso dal Comitato Pensioni Privilegiate ordinarie, come prescritto dagli articoli 166 e 177 del decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1973;
- 5) Provvedimento concessivo, a seguito del succitato parere, emesso dall'Amministrazione.

Il tempo che passa, dal momento della richiesta del parere al Comitato in parola, a quello in cui detto parere perviene all'Amministrazione, è di almeno due anni, il che rende l'azione dell'Amministrazione stessa lenta ed intempestiva. Come accen-

nato il Comitato di cui trattasi venne istituito — come organo consultivo — dall'articolo 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, ed emette il parere sulla dipendenza da causa dell'infermità, già giudicata dipendente da causa di servizio dall'organo sanitario, previsto dall'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1973. Esula, pertanto, dalla competenza del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, la pronuncia sulla *classifica* dell'infermità o il giudizio sulla dipendenza o meno per le infermità stesse non riconosciuto dall'organico sanitario. Il parere del Comitato, pertanto, si appalesa come una duplicazione dei giudizi già espressi dall'Amministrazione stessa e dall'organo sanitario, giudizi che vengono quasi sempre confermati; il parere, inoltre, non è vincolante per l'Amministrazione. A

tutto ciò si aggiunga che la composizione delle Commissioni Medico-Ospedaliere, in cui vi sono almeno tre ufficiali medici, già sarebbe più che sufficiente, sia sotto il profilo della competenza che dell'indipendenza del giudizio, ad emettere un parere equo. Inoltre, nel caso l'Amministrazione non condividesse il parere in parola, potrebbe sempre essere sentito l'Ufficio medico legale presso il Ministero della sanità — ovvero il Collegio medico legale — quest'ultimo per i dipendenti civili e militari della difesa e per i funzionari di pubblica sicurezza. È appena il caso di far notare che il provvedimento concessivo, emesso sotto la diretta responsabilità del funzionario amministrativo che lo firma, a seguito del disposto della nota legge dirigenziale, viene poi sempre sottoposto all'ampio controllo di legittimità della Corte dei conti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il provvedimento di prima liquidazione del trattamento di quiescenza, per i dipendenti civili e militari dello Stato, deve essere trasmesso, all'organo di controllo — per la registrazione — almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età o della data di collocamento a riposo, anche a domanda, degli interessati. Contestualmente all'invio dei provvedimenti alla Corte dei conti per il visto di legittimità le singole Amministrazioni provvederanno all'invio dei ruoli provvisori di pagamento alle competenti Direzioni provinciali del tesoro. Qualora entro quattro mesi dal ricevimento dei provvedimenti, non pervenga alla Corte dei conti all'Amministrazione che ha emesso il provvedimento, una nota di osservazione, relativa al provvedimento stesso, il decreto s'intende registrato. Per i provvedimenti di riliquidazione delle pensioni si provvederà all'invio contestuale dei provvedimenti alla Corte dei conti e dei ruoli provvisori di pagamento alle competenti Direzioni provinciali del tesoro.

ART. 2.

Il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate ordinarie non deve essere richiesto nel caso in cui la competente Commissione medica ospedaliera abbia espresso il parere che le infermità o lesioni accertate siano dipendenti da fatti di servizio.

ART. 3.

Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.